



# AVVISO IMPORTANTE

## **AGGIORNAMENTO - REGIONE PIEMONTE - INDICAZIONE MODALITA' ABBRUCIAMENTI RESIDUI VEGETALI E POTATURE SUL LUOGO DI PRODUZIONE.**

Con l'entrata in vigore della nuova legge regionale sugli incendi boschivi e l'approvazione del Piano sulla qualità dell'aria nel Bacino Padano, le regole per l'accensione dei fuochi e l'abbruciamento dei residui vegetali sono state modificate.

Le indicazioni sono diverse in funzione del luogo (in bosco/fuori bosco), del tipo di attività (abbruciamento di materiali vegetali/accensione di fuochi) e del periodo.

Le limitazioni strutturali si applicano nei Comuni delle zone interessate dalla procedura di infrazione: zona IT0118 (denominata: “Agglomerato di Torino”), zona IT0119 (denominata: “Pianura”) e zona IT0120 (denominata: “Collina”).

**Vige il divieto di abbruciamento di materiale vegetale**, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, **dal 1 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022**, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità.

**E' concesso accendere fuochi in aree attrezzate e opportunamente messe in sicurezza, per motivi di lavoro e per motivi legati alla tradizione culturale (es. fuochi di artificio), se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi, sempre e comunque a 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti.**

Dal 16 aprile al 14 settembre è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno pari a circa 3 mq/ettaro/giorno) se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi.